

LA CONFISCA

Considerazioni generali

La confisca è un provvedimento a carattere sanzionatorio, attraverso il quale la Pubblica Amministrazione acquisisce la proprietà di un bene.

Il provvedimento di confisca può essere emesso nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario.

A differenza di altre misure cautelari come il sequestro o il fermo amministrativo, la confisca non crea un semplice vincolo alla libera disponibilità del bene, bensì priva il soggetto destinatario del provvedimento del diritto di proprietà del bene che viene acquisito dallo Stato (**Agenzia del Demanio**).

È possibile trascrivere al PRA il provvedimento di confisca anche quando il destinatario del provvedimento sia un soggetto diverso da colui che risulta intestatario al PRA. Occorre infatti considerare che con la confisca lo Stato acquisisce la proprietà a "titolo originario" attraverso un provvedimento autoritativo, indipendentemente dal fatto che il destinatario della confisca avesse o meno trascritto a suo tempo al PRA l'atto di acquisto del veicolo a proprio favore.

La confisca amministrativa

La confisca del veicolo è prevista come sanzione accessoria conseguente alla violazione di norme del Codice della Strada.

In particolare, l'emissione del provvedimento di confisca è disciplinato dall'art. 213 CdS, il quale prevede l'emissione del provvedimento di confisca a cura del Prefetto.

La trascrizione al PRA del provvedimento di confisca richiesto ai sensi dell'art. 213 è esente da tributi e emolumenti, così come espressamente previsto al comma 3 bis dell'art.

La confisca penale

Il codice penale e numerose leggi speciali prevedono la confisca come misura di sicurezza patrimoniale nei confronti di beni che siano direttamente o indirettamente collegati al reato per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna.

La confisca penale è prevista all'art. 240 c.p. ed è disposta dal giudice, in via facoltativa, per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e che ne costituiscono il prodotto o il profitto e, in via obbligatoria, per le cose la cui produzione, uso e detenzione costituiscono reato.

Oltre all'ipotesi generale, prevista dall'art. 240 c.p., la confisca è stata introdotta come misura sanzionatoria per specifici reati quali ad es. l'art. 416 bis comma 7 c.p. (associazione mafiosa), art. 644 c.p. (usura), l'art. 301 bis DPR n. 43/1973 per il reato di contrabbando, art. 322 ter c.p. (delitti contro la P.A.).

La revoca della confisca

È possibile procedere alla cancellazione della confisca sulla base della presentazione di un provvedimento di revoca emesso dall'autorità competente (ad esempio, Prefetto per la confisca amministrativa).

Modalità di trascrizione – Documentazione da presentare

Titolo

A seconda del tipo di confisca, il titolo è costituito o da un'ordinanza del Prefetto (per la confisca amministrativa) o da un'ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria (per le varie ipotesi di confisca penale).

Per poter procedere alla trascrizione è necessario che il provvedimento di confisca sia definitivo, o perché sono decorsi i termini per l'impugnazione del provvedimento, o perché il giudice ne dichiara la non impugnabilità.

Certificato di Proprietà

La trascrizione della confisca è una formalità che rientra tra quelle che, in base all'art. 12 D.M. n. 514/1992, possono essere eseguite senza l'esibizione del CdP, in quanto normalmente tale documento è in possesso del proprietario del veicolo confiscato (*c.d. "formalità in odio alla parte"*).

Nota mod. NP3 (nota libera)

L'Ufficio del PRA, nel caso in cui la nota di formalità non sia stata già compilata dalla P.A. richiedente, deve provvedere d'ufficio alla compilazione delle note (cfr. lett. circ. n. 440876 del 3/6/1997).

Importi

IPT: esente

Emolumenti: esente

Imposta di bollo: esente

Le confische amministrative disposte ex art. 213 CdS sono esenti ai sensi dell'art. 214 bis comma 3 bis CdS.

Le confische penali sono: esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 tabella B D.P.R. n. 642/1972, ossia quando la richiesta di annotazione sia richiesta da Amministrazioni pubbliche sulla base di "atti documenti e provvedimenti relativi a procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare"; esenti da IPT e emolumenti in quanto, come espresso con parere dell'Avvocatura dello Stato, le formalità richieste dallo Stato per tutelare interessi dello Stato non sono soggette ad alcun pagamento.